

**COMUNE DI LONGI**  
**Messina**

**Relazione tecnica sulle società partecipate.**  
**Ricognizione partecipazioni possedute al 23 settembre 2016.**  
(articolo 24 del D. Lgs. n. 175/2016)

## **1. Premessa:**

La legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) ha previsto all'articolo 1, comma 611, che, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali dessero avvio ad un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

Il citato comma 611 ha fornito anche alcuni criteri dei quali tenere conto per la realizzazione del processo di razionalizzazione da parte delle amministrazioni:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il successivo comma 612 ha stabilito che i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definissero ed approvassero, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Ha inoltre stabilito che tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, fosse trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

Il Comune di Longi ha approvato il proprio Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie con determinazione del Sindaco

Il Piano è stato trasmesso, tramite pec, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Sicilia ed è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Longi, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di primo livello "Enti controllati".

L'articolo 1, comma 612, della Legge 190/2014 stabilisce che entro il 31 marzo 2016 si predisponga, da parte degli stessi organi che definirono ed approvarono il Piano, una relazione sui risultati conseguiti, anch'essa da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata (obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33).

La Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, ha trasmesso la deliberazione n. 61/2016/INPR, adottata nella camera di consiglio del 19.02.2016, avente ad oggetto *“Criteri per la verifica dei piani di razionalizzazione delle società partecipate*.

La deliberazione procede all’esame delle disposizioni normative di riferimento allo scopo di segnalare alle amministrazioni interessate eventuali inadempienze, anomalie ed incongruenze nell’applicazione delle predette disposizioni.

La Corte si sofferma su alcuni aspetti ritenuti importanti in materia quali l’effettiva necessità della partecipazione in riferimento alla missione istituzionale dell’Ente, l’effettiva produzione di servizi di interesse generale avuto riguardo al rapporto costi/benefici, l’appropriatezza del modulo gestionale e la comparazione con moduli alternativi, la capacità della gestione di proseguire in modo efficace, economico ed efficiente, l’analisi dei risultati economici e la gestione finanziaria degli organismi partecipati, evidenziando le finalità perseguite dal legislatore in tale ambito. Prosegue la Corte evidenziando che le valutazioni circa il mantenimento delle partecipazioni *“risulta escluso per quelle forme di partecipazione nella gestione dei servizi pubblici essenziali, quali gli ambiti territoriali ottimali, per i quali la stessa risulta prevista come obbligatoria da specifiche norme di legge. In tali ipotesi si ritiene che l’assenza di spazio valutativo e, quindi, di effettiva manovrabilità delle forme e dei modi della partecipazione, costituisca un punto di arresto anche in ordine alle eventuali valutazioni operabili dalla Sezione regionale”*.

Il Comune con determinazione sindacale n. 15 del 4 aprile 2016 ha integrato la relazione tecnica al piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie alla luce dei dati tecnici richiesti e nella misura in cui sono stati acquisiti dalle Società alle quali il Comune aderisce.

Tale integrazione è stata trasmessa, tramite pec, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Sicilia, pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Longi, sezione *“Amministrazione trasparente”*.

## 2. Partecipazioni societarie

Al momento della stesura e dell’approvazione del Piano 2015, la cui relazione tecnica è stata integrata con determinazione sindacale, questo Comune partecipava al capitale delle seguenti Società:

ND	Denominazione	Attività svolta	% di partecip.
1	ATO ME 1 SPA IN LIQUIDAZIONE	Gestione integrata dei servizi di igiene ambientale - DEFINIZIONE DELLE PARTITE DI DEBITI E CREDITI IN ESSERE AL 30.09.13 RISCOSSIONE DEI CREDITI E DEBITI	1,45
2	S.R.R. MESSINA PROVINCIA SOCIETA' CONSORTILE S.P.A.	Organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	0,87

3	<b>GAL CASTELL'UMBERTO NEBRODI SOC. CONS A R.L.</b>	Realizzazione degli interventi previsti dal programma comunitario Leader II e dagli interventi previsti da ulteriori e futuri programmi comunitari sullo sviluppo rurale.	2,768
4	<b>S.A.E. Aeroporto delle Eolie s.p.a.</b>	sviluppo economico del comprensorio del messinese promuovendo e attuando nell'area di riferimento, tutte le iniziative volte alla diffusione della cultura aeronautica e realizzazione delle strutture	0,13 1 azione ordinaria pari a un valore nominale di € 249,34
5	<b>GAL NEBRODI SOC CONS. A R.L.</b>	interventi previsti dal PAL nell'ambito del LEADER II. sviluppo socio economico del territorio	0,9376

### 3. Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie al 23 settembre 2016

Il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., disciplina il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.).

Ai sensi del predetto T.U.S.P. - art. 4, comma 1 - le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il Comune, fermo restando quanto sopra detto, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., di seguito indicate:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli

impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse

generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016,

con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza

scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

Il comma 3 del citato art. 4 prevede che, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017**, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando eventualmente quelle che devono essere alienate.

La ricognizione straordinaria delle società partecipate deve essere pubblicata sul sito internet comunale, sub

Sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di 1° livello "Enti controllati", sotto-sezione di 2° livello "Società partecipate", ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016.

Inoltre il provvedimento che approva la ricognizione delle partecipazioni deve essere inviata alla competente

Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Così come richiamato nel comma 2 dell'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016, il presente Piano straordinario si pone in diretta consequenzialità con il provvedimento ex art. 1 comma 612 della legge 190/2015 di cui costituisce un aggiornamento.

#### **4. Le partecipazioni societarie prese in considerazione**

Il primo aspetto analizzato è stato quello di definire i cosiddetto "perimetro delle società" da considerare all'interno del Piano di razionalizzazione.

I soggetti passivi coinvolti sono individuati dal legislatore che li circoscrive a *tutte le società partecipate direttamente o indirettamente dalle Amministrazioni Pubbliche*. Dalla lettura delle definizioni fornite dal TUSP nell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo il campo delle società prese in considerazione è particolarmente ampio.

Dalla lettura combinata dell'articolo 24 e dell'articolo 2 si evince che le società interessate dalla ricognizione possono essere ricondotte a tutte le società partecipate dalla Pubblica amministrazione.

Con riferimento alle "partecipazioni indirette" inoltre, ai sensi del T.U.P.S. sono oggetto di revisione straordinaria quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute, al 23 settembre 2016, attraverso una "tramite" di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società "quotata"

come definita dall'art. 2, comma 1, lettera p) del T.U. (società che emette azioni quotate o che ha emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati).

Nel caso in cui la "tramite" non sia controllata dalla pubblica amministrazione, le eventuali partecipazioni detenute da questa non sono oggetto di revisione straordinaria.

Dall'analisi eseguita non risultano partecipazioni indirette a Società, ma solo partecipazioni dirette come di seguito riportato:

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Dir_1	02683660837	ATO ME1 SPA IN LIQUIDAZIONE	2002	1,45	SMALTIMENTO RIFIUTI DEFINIZIONE DI DEBITI E CREDITI IN ESSERE AL 30.09.13	NO	NO	NO	NO
Dir_2	03279530830	S.R.R. Messina Prov. Soc consor	2013	0,87	GESTIONE RIFIUTI	NO	NO	NO	NO
Dir_3	02076090832	GAL CASTELL'UMBERTO NEBRODI SOC. CONS. A R.L.	1998	2,768	Realizzazione degli interventi previsti dal programma comunitario Leader II e dagli interventi previsti da ulteriori e futuri programmi comunitari sullo sviluppo rurale.	NO	NO	NO	NO
Dir_4	02531180830	SOC. AEROPORTO DELLE EOLIE SPA	2000	0,13	SVILUPPO ECONOMICO DEL COMPENSORIO INIZIATIVE RIVOLTE ALLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA AERONAUTICA	NO	NO	NO	NO
Dir_5	02100540836	GAL NEBRODI SOC CONS A R.L.	1998	0,9376	INTERVENTI PREVISTI DAL PAL NELL'AMBITO DEL LEADER II. SVILUPPO SOCIO ECONOMICO DEL TERRITORIO	NO	NO	NO	NO

## 5. Raccolta delle informazioni

Conclusa la preliminare analisi delle partecipate, la fase successiva è stata quella di raccogliere per ciascuna di esse quelle informazioni indispensabili per poter predisporre un piano specifico di razionalizzazione.

La Società **ATO ME 1 spa in liquidazione**, costituita ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 142/1990, recepita dalla Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e s.m.i. per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbana di competenza dei Comuni e della Provincia Regionale di Messina nell'Ambito Territoriale provinciale ME 1, individuato con decreto del Vice Commissario delegato dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella R.S. n. 280 del 19.4.2001, attualmente è gestita da un Collegio liquidatore.

La Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Messina Provincia – Società Consortile per azioni ( **S.R.R. Messina Provincia Società Consortile spa**) è titolare delle attività di cui agli artt. 200, 202 e 203 del D.Lgs. n. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i., come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 e con le modalità di cui all'art. 15 della medesima Legge.

La partecipazione del Comune alla stessa, pertanto, deriva da un obbligo di legge.

Per il **Gal Castell'Umberto Nebrodi**, Società Consortile senza fini di lucro risultano i seguenti dati:

- 1) **Attività:** realizzazione di progetti finanziati nell'ambito dei fondi europei, statali e regionali.
- 2) **Quota** di partecipazione dell'ente pari a 2,768% pari ad € 450,00 con oneri annuali carico del bilancio comunale pari ad € 138,40.
- 3) **Elenco dei soci:** fra i soci figurano: Provincia Regionale di Messina, E.S.A. – Ente di Sviluppo Agricolo, i Comuni di: Longi, Ucria, Sinagra, Raccuja, Ficarra, Naso, Frazzanò, Mirto, Capri Leone, oltre soci pubblici e privati (questi ultimi a maggioranza).
- 4) **I Dati economici** risultano dai bilanci approvati dall'assemblea dei soci per gli anni 2012/2013/2014/2015. L'esercizio 2012 si è chiuso in utile, mentre negli esercizi 2013, 2014 e 2015 a causa della mancata emissione da parte della Regione Siciliana di bandi o avvisi pubblici per il finanziamento delle attività di servizio resi in modo primario ai comuni soci, si è creato un disavanzo di esercizio..
- 5) **Numero degli amministratori:** n. 3 componenti senza compenso. I componenti del C. d. A sono ridotti al numero minimo, mentre le risorse umane sono state impiegate e remunerate all'interno dei progetti finanziati per la sola durata dei progetti medesimi. Le attività di ordinaria gestione vengono svolte dal direttore generale che non ha percepito né percepisce alcun compenso.

Relativamente alla società **S.A.E. Aeroporto delle Eolie s.p.a.** dalla visura camerale sembrerebbe che la società non sia operativa (inattiva). Amministratori e sindaci i cui nominativi risultano dalla detta visura camerale, da informazioni acquisite per le vie brevi, non sono più in carica. Per tale società saranno verificati eventuali adempimenti da intraprendere, verificando prioritariamente la possibilità della cessione/alienazione della quota, fermo restando che al momento, non si è in grado di definire modalità e tempistica.

Relativamente al **GAL NEBRODI SOCIETA' CONSORTILE A.R.L** sono state reperite alcune informazioni; i **Dati economici** risultano dai bilanci approvati dai quali si evince quanto segue:

Utile (Perdita) di Esercizio	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
	- 4.586	- 3.550	- 4.062

**Il Numero degli amministratori è pari a** n. 5 senza compenso. Ad oggi il numero dei dipendenti è pari a zero.

**I comuni soci sono i seguenti:** Comune Di Alcara Li Fusi; Comune Di Capizzi; Comune Di Caronia; Comune Di Castel Di Lucio Comune Di Cesarò'; Comune Di Galati Mamertino Comune Di Maniace; Comune Di Militello Rosmarino; Comune Di Mistretta; Comune Di Motta D'affermo; Comune Di Longi Comune Di San Fratello; Comune Di San Salvatore Di Fitalia; Comune Di San Teodoro; Comune Di San Marco D'Alunzio; Comune Di Sant'Agata Di Militello; Comune Di Santo Stefano Di Camastra Comune Di Randazzo; Comune Di Reitano; Comune Di Tusa; Comune Di Acquadolci ed altri enti pubblici e privati.

**L'Attività di controllo** è esercitata dal Collegio Sindacale; tre membri effettivi e due supplenti con una retribuzione annuale per gli effettivi di € 1.000.00 cadauno onnicomprensiva.

Al fine di procedere alla ricognizione straordinaria sono state richieste alle Società le informazioni, mediante l'inoltro del format della scheda di rilevazione predisposta dal MEF, per l'adempimento ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016.

La SRR Messina Provincia ha dato riscontro, facendo pervenire delle informazioni dalle quali non risultano tutti i dati richiesti nella citata scheda di rilevazione da inoltrare al Ministero e nel prospetto da trasmettere alla Corte dei Conti .

La Società ATO Me 1 spa in liquidazione ha trasmesso unicamente copia del bilancio dell'esercizio 2016.

Il GAL Castell'Umberto Nebrodi soc. cons. a r.l. ha fornito le informazioni necessarie.

Pertanto, sulla scorta dei dati reperiti e in possesso dell'ufficio, la compilazione delle allegate schede non è risultata agevole e non è stato possibile completare tutti i campi.

## 6. Le risultanze finali

Le risultanze finali dell'attività di ricognizione fanno emergere il mantenimento delle partecipazioni alle seguenti Società cui il Comune partecipa direttamente senza alcun intervento di razionalizzazione anche in considerazione delle esigue quote di partecipazione detenute dal Comune:

Progr. A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota E	Motivazioni della scelta F
Dir_1	ATO ME1 SPA IN LIQUIDAZIONE	DIRETTA	SMALTIMENTO RIFIUTI DEFINIZIONE DI DEBITI E	1,45	Stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle
Dir_2	S.R.R. MESSINA PROV.SOC CONSOR.	DIRETTA	GESTIONE RIFIUTI	0,87	Stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4



Dir_3	GAL CASTELL'UMBERTO NEBRODI SOC. CONS. A R.L.	DIRETTA	Realizzazione degli interventi previsti dal programma comunitario Leader II e dagli interventi previsti da ulteriori e futuri programmi comunitari sullo sviluppo rurale.	2,768	Stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4
Dir_5	GAL NEBRODI SOC CONS A R.L.	Diretta	INTERVENTI PREVISTI DAL PAL NELL'AMBITO DEL LEADER	0,9376	Stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4

Relativamente a **S.A.E. Aeroporto delle Eolie s.p.a.** dalla visura camerale sembrerebbe che la società non sia operativa (inattiva). Amministratori e sindaci i cui nominativi risultano dalla detta visura camerale, da informazioni acquisite per le vie brevi, non sono più in carica. Per tale società saranno verificati eventuali adempimenti da intraprendere, verificando prioritariamente la possibilità della cessione/alienazione della quota, fermo restando che al momento, non si è in grado di definire modalità e tempistica.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA  
Alfredo Pidalà



IL SINDACO  
Geom. Antonino Fabio